

SENTENZA n° 465/18
(R.G.N. 2989/15)
CRON. N.
REP. 182/18

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Marano Avv. Michele Lo Storto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 2989 del R.G. anno 2015 avente ad oggetto risarcimento danni e vertente

TRA

Ecoce srl in pers. legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'Avv. Nicola Cacciapuoti ed elett.te dom.to presso il suo studio in Giugliano (NA), Via Pozzolaniello 93 mandato al margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Comune di Giugliano, in pers. del Commissario Straordinario rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonio Cimmino ed Emilio Manfredi tutti elett.te dom.ti presso la sede comunale al Corso Campano 200

CONVENUTO

Conclusioni delle parti: come dai verbali di causa.

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato l'istante citava in giudizio il Comune di Giugliano, onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo Audi A4 tg. EM 938 MG, di sua proprietà, in data 26/12/2013 alle ore 16,00, allorquando mentre si trovava in sosta in Giugliano alla Via Frezza, all'altezza dell'incrocio con Via della Resistenza, sprofondava in una buca formatasi, in seguito al cedimento del manto stradale.

Si costituiva il Comune di Giugliano che eccepiva l'infondatezza della domanda.

Lo svolgimento del processo viene omesso ai sensi del novellato art.132 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Dalla dichiarazione testimoniale, non contrastata in alcun modo ed allo stato pienamente attendibile, risulta accertato che l'autovettura Audi A4 tg. EM 938 MG, rego-

larmente in sosta, sprofondava in una buca venutasi a creare in seguito al cedimento del manto stradale.

Tanto premesso risulta evidente la responsabilità del Comune di Giugliano nella produzione dell'evento dannoso.

Il convenuto Comune dunque risponderà dei danni provocati all'attore per mancata manutenzione della strada in quanto esso Comune in ossequio al principio del *neminem laedere* era tenuto a prevedere ed a preavvertire determinate situazioni pericolose con riferimento alla condizione dei luoghi, oggetto della sua custodia. Pertanto, l'aver previsto o comunque l'essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l'aver omesso la predisposizione di opportune cautele costituisce di per sé condotta colposa omissiva. Infatti l'ente proprietario della strada risponde a titolo di colpa nei confronti dell'utente che facendo affidamento sull'apparente regolarità dell'opera sia vittima di una situazione di pericolo occulto, insidia e trabocchetto, come è risultato accertato nel caso di specie. In particolare, l'obbligo di custodia sussiste se vi è: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno come sancito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. 7403/07).

Quanto infine all'entità dei danni subiti dall'auto di parte attrice, sulla scorta della documentazione depositata e della fattura del 26/06/2014 depositata in atti, gli stessi vanno quantificati in €4070,01.

Alla somma dianzi indicata e valutata all'attualità andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuta presente la riduzione della domanda e l'attività effettivamente prestata.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Marano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Ecoce srl nei confronti del Comune di Giugliano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:


- accoglie la domanda e condanna il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4070,01 # per le causali sopra espresse oltre interessi come determinati in motivazione.
- condanna altresì il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 160,00 per spese, € 1600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
- Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Marano, il 26/04/2017

Il Giudice di Pace
Avv. Michele Lo Storto



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI
PUBBLICATA IN CANCELLERIA
12 FEB. 2018
IL CANCELLIERE





Giudice di Pace di Marano di Napoli

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 463/18 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: Av. NICOLA CACCAPOLI (ATIM)
Marano di Napoli li 20/01/2021.



IL CANCELLIERE

